



Il Lavoro AGILE

(Smartworking)

**La Tutela della salute e sicurezza
dei Lavoratori**

LEGGE 18 dicembre 1973, n. 877
Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio.

Art. 1

E' **lavoratore a domicilio** chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilita', anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o piu' imprenditori, **utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore**, anche se fornite per il tramite di terzi.

Legge 22 maggio 2017 n° 81

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

(Atto attuativo della Legge 10 /12/14 n°183 – Jobs Act)

Legge 22 maggio 2017 n° 81

Art. 18 comma 1

definisce **il lavoro agile** quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita **mediante accordo tra le parti**, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il **possibile utilizzo di strumenti tecnologici** per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno **senza una postazione fissa**, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Legge 22 maggio 2017 n° 81

Art. 19

definisce i contenuti essenziali **dell'accordo individuale**, stipulato per iscritto, relativo alla modalità di lavoro agile, ovvero:

- disciplina dell'esecuzione della prestazione lavorativa.....;
- durata.....
- preavviso in caso di recesso.....;
- **tempi di riposo del lavoratore**

Legge 22 maggio 2017 n° 81

Art. 22. Sicurezza sul lavoro

1. **Il datore di lavoro** garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine **consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
2. **Il lavoratore** è tenuto a **cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro** per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.

LEGGE 22 maggio 2017 n° 81

Art. 23. comma 3

Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali

- **Il lavoratore** ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti **da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.**
- **Il lavoratore** ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante **il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali,** , quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

Circolare INAIL 2 novembre 2017

Circa le tutela assicurative di cui l'art. 23 della L.81

Prevede

« **Il lavoratore ha diritto alla tutela** contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa **resa all'esterno dei locali aziendali** «

ed inoltre «.. **il lavoratore ha diritto** alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi **durante il normale percorso di andata e ritorno** dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali,....»

Quindi

circoscrive la ricorrenza dell'infortunio sul lavoro all'esistenza di **una diretta connessione** dell'evento con la prestazione lavorativa, e ciò anche con riguardo alla fattispecie dell'infortunio *in itinere*, che viene riconosciuto solo quando la scelta del luogo della prestazione è dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza

Circolare INAIL 2 novembre 2017

tutele assicurative del Lavoratore

- «..... ***i lavoratori "agili"*** devono essere assicurati all'Inail se, per lo svolgimento della loro attività, sono esposti alle fonti di rischio previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fra le quali rientra anche il rischio elettrico connesso con l'uso di macchine di ufficio (quali per esempio, mezzi telematici, computer, videotermini).
- Per quanto concerne gli **aspetti peculiari del lavoro agile**, gli infortuni occorsi mentre il lavoratore presta la propria attività lavorativa ***all'esterno dei locali aziendali e nel luogo prescelto dal lavoratore*** stesso sono tutelati se causati da ***un rischio connesso con la prestazione lavorativa.***

Circolare INAIL 2 novembre 2017

tutele assicurative del Lavoratore

- ***Gli infortuni*** occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione ***a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno*** dei locali aziendali sono tutelati quando il fatto di affrontare il suddetto percorso sia connesso a esigenze legate alla prestazione stessa o alla ***necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.***
- ***Il lavoratore "agile"*** è tutelato non solo per gli infortuni collegati al rischio proprio della sua attività lavorativa, ma anche per quelli ***connessi alle attività prodromiche e/o accessorie*** purché strumentali allo svolgimento delle mansioni proprie del suo profilo professionale.

Circolare INAIL 2 novembre 2017

Indicazioni e Valutazioni

- l'accordo di cui agli articoli 18 e 19 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ***si configura come lo strumento*** utile per ***l'individuazione dei rischi lavorativi*** ai quali il lavoratore è esposto e dei riferimenti spazio-temporali ai fini del rapido riconoscimento delle prestazioni infortunistiche.
- La mancanza di indicazioni*** sufficienti desumibili dall'accordo in ordine ai predetti elementi,, comporta che, ***ai fini dell'indennizzabilità*** dell'evento infortunistico saranno necessari specifici accertamenti finalizzati a verificare la sussistenza dei presupposti sostanziali della tutela e, in particolare, a verificare se l'attività svolta dal lavoratore al momento dell'evento infortunistico sia comunque in stretto collegamento con quella lavorativa, in quanto necessitata e funzionale alla stessa, sebbene svolta all'esterno dei locali aziendali.

Circolare INAIL 2 novembre 2017

Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

- L'art. 22 prevede che a garanzia della **salute e sicurezza del lavoratore** che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, il **datore di lavoro consegna** al lavoratore stesso e al RLS, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.
- **Il datore di lavoro** deve fornire al lavoratore un'adeguata informativa circa il corretto utilizzo delle attrezzature/apparecchiature eventualmente messe a disposizione nello svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile, **assicurandosi che detti strumenti siano conformi al titolo III del D.Lgs. 81 e s.m.i.**, nonché alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, facendosi carico di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza con un'adeguata manutenzione.

D.Lgs. 81/08 e s.m.i

Obblighi del Datore di Lavoro

Art. 3 comma 9

Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli artt. 36 e 37.

Ad essi devono inoltre *essere forniti i necessari dispositivi di protezione* individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate.

Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro *fornisca attrezzature proprie*, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle *disposizioni di cui al Titolo III.*

D.Lgs. 81/08 e s.m.i

Obblighi del Datore di Lavoro

Art. 28 – Valutazione dei rischi

Il **DVR Aziendale** deve tener conto delle peculiarità legate allo **smartworking** per effettuare la valutazione dei rischi e la definizione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione e di controllo sulla loro efficace attuazione;

D.Lgs. 81/08 e s.m.i

Obblighi del Datore di Lavoro

Informazione e Formazione

art. 36 – Informazione ai lavoratori

art. 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

D.Lgs. 81/08 e s.m.i

Obblighi del Datore di Lavoro

Titolo III

Impianti ed Apparecchiature Elettriche

art. 80 – **Obblighi del datore di Lavoro**

art. 81 – **Requisiti di Sicurezza**

art. 86 – **Verifiche e controlli**

art. 87 - **Sanzioni**

Sicurezza e Salute nel Lavoro “ Agile “

Considerazioni

- **Nel Accordo tra le due parti (art. 19) occorre precisare :**
 - ✓ **Luogo di lavoro**
 - ✓ **Attrezzature e strumentazione fornite**
 - ✓ **Informazione-formazione per il lavoratore**
 - ✓ **Rischi presenti e misure di prevenzione**
-

Lavoro “ Agile “

Benefici/Vantaggi

- Riduzione stress derivante dai tempi di spostamento casa-lavoro
 - Riduzione costi di spostamento
 - Miglioramento dell'equilibrio vita- lavoro
 - Aumento dell' “*autonomia*” del lavoratore
 - Utilizzo efficiente dei tempi/riduzione tempi morti (?)
 - Miglior coordinamento con colleghi grazie alle nuove tecnologie
(?)
-

Sicurezza e Salute nel Lavoro “ Agile “

Rischi

✓ Sicurezza

1 - infortuni (*uso di attrezzature, itinere*)

✓ Salute

1 - rischi apparato muscolo-scheletrico (VDT)

2 - stress lavoro- correlato

- Alta intensità di lavoro e bassa autonomia
- Orari di lavoro lunghi o disagiati
- Scarsa formazione

3 - rischi psico-sociali

- Diminuzione del contatto umano a favore di quello virtuale
 - Perdita del senso di identità e reputazione
 - Difficoltà di separare famiglia e lavoro
 - Isolamento, senso di solitudine
-